

Legge regionale 19 marzo 1985, n. 26.

Adeguamento dei compensi per i componenti di organi collegiali sanitari.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ai Presidenti, ai componenti, ai segretari di collegi e commissioni di cui alla legge regionale 14 novembre 1980, n. 89, è corrisposto, per ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti dello Stato, un gettone di presenza di lire 45.000 con decorrenza dall'1 gennaio 1984.

Art. 2

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione provvede con i fondi del Cap. 2282 «Spese per il funzionamento di consigli, di comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi di spese (art. 5 - legge regionale 3 agosto 1978, n. 40), già stanziati nel bilancio per l'esercizio 1985».

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 marzo 1985

Bernini